



COMUNE DI CALALZO DI CADORE  
Provincia di Belluno

IL SINDACO

**ORDINANZA N. 9 DEL 15 MARZO 2010**

**II SINDACO**

PRESO ATTO delle ripetute segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedite all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie in prossimità dei supermercati e anche più sporadicamente nel centro storico;

CONSIDERATO che, a parte qualche caso isolato, il fenomeno dell'accattonaggio avviene con modalità tali da far ritenere che lo stesso sia gestito da strutture organizzate;

CONSIDERATO che in alcuni casi l'elemosina viene richiesta in modo insistente e causando molestia alle persone tanto da generare lamentele e malumori;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Sociale già interviene a favore delle persone indigenti anche attraverso l'adesione a progetti di integrazione sociale a favore di persone e famiglie in situazione di grave svantaggio economico e a rischio di esclusione;

CONSIDERATO che è preciso dovere dell'Amministrazione tutelare le fasce più deboli ed in particolare gli anziani che sono i più esposti alle molestie dei soggetti dediti all'accattonaggio;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTO l'art 54 del regolamento di polizia urbana il quale dispone che è proibito mendicare in luogo pubblico;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

VISTO l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

**ORDINA**

1. l'accattonaggio è vietato nei luoghi di mercato, nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, alla stazione ferroviaria e dintorni, nei parcheggi ed aree antistanti strutture commerciali, nei punti di ritrovo per giovani (es. sala giochi, palestre, impianti sportivi ecc.), in prossimità ed all'interno dei cimiteri, di chiese e monumenti storici, durante le manifestazioni pubbliche e ogniqualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale o viaria.



COMUNE DI CALALZO DI CADORE  
Provincia di Belluno

IL SINDACO

2. è vietato l'accattonaggio anche con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni, nonché in presenza di minori.
3. è disposto che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone dedite all'accattonaggio, si provveda all'identificazione delle stesse e segnali l'evento ai Servizi Sociali del Comune, sede dell'organo accertante, al Comune di residenza o dimora, che ognuno per la parte di competenza, attueranno idonei e tempestivi interventi assistenziali.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, ai sensi della normativa vigente;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, il quale ha comunicato con nota prot. 3665/10/OP che non sussistono motivi ostativi all'adozione della medesima, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Belluno – Ufficio Territoriale del Governo, al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Luca De Carlo